

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 287

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato RIGHETTI

*Presentata il 25 luglio 1963*

Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 3. aprile 1961, con legge n. 284 venivano riaperti i termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317, a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

Con tali leggi, a modifica di norme preesistenti, si stabiliva la possibilità dell'accreditamento dei contributi figurativi per i periodi di internamento ecc. in deroga al possesso del richiesto requisito di una preesistente costituzione di posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Risulta al proponente che un numero non indifferente di possibili beneficiari sono venuti tardivamente a conoscenza del provvedimento e, conseguentemente, giacciono presso le varie sedi dell'I. N. P. S. domande e richieste pervenute fuori termine.

Si propone pertanto, a sanatoria di tale situazione ed avuto riguardo della particolare considerazione dovuta a questa categoria di cittadini, di riaprire i termini di applicazione della predetta legge 3 aprile 1961, n. 284, per il periodo di un anno a far tempo dall'entrata in vigore della legge che si propone.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

I termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, e 3 aprile 1961, n. 284, sono riaperti per un ulteriore periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.